

TI_GERICHTE 42.2013.15 vom 30. Januar 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2013.15

FR: TI_GERICHTE 42.2013.15 du 30 janvier 2014

IT: TI_GERICHTE 42.2013.15 del 30 gennaio 2014

Regeste

Scritti USSI di 5+6/13 con cui ordinato trasf.in un centro collett.per rich.asilo e determ.entità della prest.assist.sono delle dec.form.Contro una interposto recl. e contro altre inviato lett.da ritenere recl.Tuttavia,nonost.solleciti 7/13,USSI non emesso dec. su recl.Diniego di giust.Ric.accolto

Erwägungen

E. 10

settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). 2.2. L'art. 86 della legge federale sugli stranieri (LStr.) del 16 dicembre 2005, dedicato all'aiuto sociale e assicurazioni malattie prevede quanto segue: " 1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80-84 LAsi concernenti i richiedenti l'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo. 2 Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l'asilo della LAsi e della legge federale del 17 marzo 1994 sull'assicurazione malattie." Nel Canton Ticino l'art. 6 della legge sull'assistenza sociale stabilisce che: " 1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a) richiedenti l'asilo e b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. 2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone. 3 Il Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati." Sulla base di questa norma legale l'esecutivo ha adottato il 23 gennaio 2007 il Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2007. L'art. 10 del Regolamento prevede i seguenti rimedi di diritto: " 1 Contro le decisioni in materia di prestazioni assistenziali emanate dall'Ufficio o per sua delega da un mandatario è data facoltà di reclamo all'Ufficio entro 30 giorni dalla notifica. 2 Il reclamo deve essere firmato dalla persona che intende avvalersi di questa facoltà o da un suo rappresentante. 3 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell'art. 33 Laps." 2.3. Nella presente fattispecie, questo Tribunale ritiene che gli scritti dell'USSI del 21 maggio 2013 con il quale è stato ordinato il

trasferimento in un centro collettivo per richiedenti l'asilo della Croce Rossa (cfr. consid. 1.2) e quelli del 31 maggio 2013 e del 5 giugno 2013 con i quali è stata determinata l'entità delle prestazioni assistenziali spettanti a RI 1 (cfr. consid. 1.5) devono essere considerati una vera e propria decisione formale (cfr. al riguardo: STCA 42.2010.37 del 18 novembre 2010; STCA 42.2009.22 del 14 gennaio 2010; STCA 33.2007.6 del 26 novembre 2007; STCA 30.2002.249 del 18 agosto 2003; STCA 30.2002.16 del 18 ottobre 2002). Contro la decisione del 21 maggio 2013 l'interessata ha inoltrato un reclamo il 24 maggio 2013 (cfr. consid. 1.3). Contro le altre decisioni RI 1 ha inviato una lettera all'USSI il 10 giugno 2013 nella quale ha chiesto "qual è l'importo dovuto per il vitto mio e per il figlio _____, chi è incaricato a versare detto importo e quando e dove posso ritirarlo" (cfr. consid. 1.6). Anche questa lettera deve essere interpretata come un reclamo contro le precedenti decisioni. L'USSI non ha mai emesso una decisione su reclamo come prescritto dall'art. 10 cpv. 3 del Regolamento, ma si è limitato a confermare la propria posizione con lettere del 28 maggio 2013 (cfr. consid. 1.4) e dell'11 giugno 2013 (cfr. consid. 1.7). Nei mesi successivi e precisamente l'8 luglio 2013 (cfr. Doc. 1L) e il 31 luglio 2013 (cfr. Doc. 1N) l'interessata ha sollecitato all'amministrazione l'emanazione di una decisione su reclamo, con la corretta indicazione dei rimedi di diritto. Anche dopo queste richieste, l'USSI non ha emesso nessuna decisione su reclamo. Così facendo l'amministrazione ha commesso un diniego di giustizia (cfr. consid. 2.1). Il presente ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti rinviati all'USSI affinché emetta al più presto una decisione su reclamo, con la corretta indicazione dei rimedi di diritto (sull'obbligo per l'amministrazione di emettere decisioni formali e decisioni su reclamo anche in questo ambito, cfr. DTF 135 I 119; DTF 138 V 310; STF 8C_912/2012 del 22 novembre 2013).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.